

CONFEDERAZIONE NAZIONALE dei **SINDACATI** dei **LAVORATORI**
CLACSCOORDINAMENTO NAZIONALE dei LAVORATORI del COMMERCIO del TURISMO e dei SERVIZI
SNISVSINDACATO NAZIONALE ITALIANO SPETTACOLI VIAGGIANTI

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni)

- Articoli e tabelle relative agli Spettacoli viaggianti -

Articolo 74-quater

Disposizioni per le attività spettacolistiche

- 1.** Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
- 2.** Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
- 3.** Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
- 4.** Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
- 5.** I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire (25.822,84 euro), determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
- 6.** Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle

manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.

TABELLA C

SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ

- 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
- 6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

AGENZIA DELLE ENTRATE

- Risoluzione esplicativa del 30 settembre 2003, n. 187/E

INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI - CERTIFICAZIONE CORRISPETTIVI

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO - OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI. Su specifica richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani ' ANCI, con la risoluzione del 30 settembre 2003, n. 187/E l'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito all'obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alle attività di intrattenimento e di spettacolo con biglietti emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate di cui al D.M. 13 luglio 2000 e ai Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002 e del D.M. 10 aprile 2003.

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2000, per effetto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 60/1999, che ha previsto la soppressione dell'imposta sugli spettacoli e l'introduzione dell'imposta sugli intrattenimenti, le attività spettacolistiche sono soggette ad Iva con due distinte modalità:

1. attività di intrattenimento (elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972): rientrano nel campo di applicazione dello speciale regime Iva forfetario disciplinato all'articolo 74, co. 6, del D.P.R. 633/1972 (salva opzione per l'applicazione del regime Iva ordinario) e per esse è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti;
2. altre attività di spettacolo (elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. 633/1972): sono soggette ad Iva con le modalità ordinarie. è, però, previsto un regime semplificato forfetario per i contribuenti minori (con volume d'affari relativo all'anno solare precedente non superiore a 25.822,84 euro) e per gli spettacoli viaggianti (indipendentemente dal volume d'affari).

Ai fini dell'individuazione del tipo di attività svolta, nella C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E è stato precisato che l'intrattenimento comprende attività che presentano come prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E IVA: il presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti è l'esercizio delle attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, svolte nel territorio italiano (articolo 1, D.P.R. 640/1972, sostituito dall'articolo 1, D.Lgs. 60/1999).

La Tariffa indica le attività soggette all'imposta, distinguendole per aliquota:

1. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
2. utilizzazione di bigliardi, di elettrogrammofoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart. Tali attività sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti anche se organizzate nel contesto dello spettacolo viaggiante. Invece l'imposta non si applica quando esse sono svolte a scopo agonistico-sportivo;
3. ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
4. esercizio del gioco nelle case da gioco (casinò) e negli altri luoghi destinati a tale scopo.

Gli intrattenimenti diversi da quelli indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, salvo siano caratterizzati, oltre che dalla finalità ludica, essenziale al concetto di intrattenimento, anche da modalità di organizzazione, di esercizio e svolgimento strettamente simili a quelle espressamente previste dalla suddetta Tariffa. Ai sensi dell'articolo 74, co. 6, del D.P.R. 633/1972, la base imponibile Iva per le attività di intrattenimento è la stessa su cui viene applicata l'imposta sugli intrattenimenti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 640/1972.

IVA NEL SETTORE SPETTACOLO: dal 1° gennaio 2000 alle seguenti prestazioni di servizi relative alle attività spettacolistiche, comprese le operazioni accessorie, indicate nella Tabella C allegata al D.P.R. 633/1972, si applica l'Iva secondo il regime ordinario:

1. spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque e ovunque rappresentati al pubblico, anche se in circoli e in sale private;

2. spettacoli sportivi, di ogni genere e ovunque svolti; l'imposta si applica anche ai proventi derivanti alle squadre di calcio professionistiche dalla cessione di diritti televisivi e ai proventi percepiti dalle squadre ospiti;
3. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni simili;
4. spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi i balletti, le opere liriche, la prosa, l'operetta, la commedia musicale, la rivista; inoltre sono inseriti tra le attività spettacolistiche assoggettate all'Iva i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di marionette o burattini ovunque tenuti;
5. mostre, fiere campionarie, esposizioni artistiche, scientifiche, industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con apposito decreto ministeriale e tutte le altre manifestazioni simili. Poiché le manifestazioni si articolano molto spesso in più giornate espositive con apertura e chiusura giornaliera degli spazi espositivi, per individuarne il momento impositivo ai fini Iva, il complesso delle giornate di manifestazione non deve essere considerato come unico evento, ma ogni giornata va considerata come un evento distinto;
6. prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata, diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o satellite.

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI ' EMISSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO: l'articolo 6 del D.Lgs. 60/1999, che ha sostituito l'articolo 6 del D.P.R. 640/1972 26 ottobre 1972, n. 640, prevede, in via generale, l'obbligo per chiunque organizzzi attività di INTRATTENIMENTO di rilasciare il titolo d'accesso (biglietto) mediante appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate conformi al modello approvato con specifico decreto ministeriale.

Ai fini Iva, l'articolo 18 del D.Lgs. 60/1999 ha integrato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con l'introduzione dell'articolo 74'quater, il quale, fermo restando l'assoggettamento all'Iva delle attività spettacolistiche in base i criteri ordinari, stabilisce una disciplina specifica relativamente al momento impositivo, all'accertamento e ad alcune agevolazioni nonché alle modalità di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni spettacolistiche. Per quanto riguarda le modalità di certificazione, il citato articolo 74'quater prevede che anche le prestazioni relative ad attività di SPETTACOLO (comprese le operazioni accessorie e quelle in abbonamento) devono essere certificate con il rilascio del titolo di accesso emesso mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Gli elementi essenziali del biglietto sono individuati dall'articolo 74'quater stesso.

Gli obblighi dei soggetti degli esercenti attività di intrattenimento e attività di spettacolo sono disciplinati dal D.P.R. 544/1999, il quale individua espressamente:

- i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione del titolo di accesso (ad es. soggetti che non esercitano attività d'impresa e che organizzano occasionalmente attività d'intrattenimento);
- i soggetti ai quali è consentito certificare i corrispettivi, in alternativa all'emissione del titolo di accesso, con le modalità ordinarie, attraverso il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni dell'articolo74-quater del D.P.R. 633/1972 (ad es. contribuenti minori).

Pertanto i biglietti emessi con gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate costituiscono il sistema di certificazione proprio del settore degli intrattenimenti e dello spettacolo.

Di conseguenza, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 12, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, previsto a favore di Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, comunità montane dalla lettera qq) dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, non può essere esteso, a parere dell'Agenzia delle

Entrate, agli obblighi di certificazione per le attività di intrattenimento e di spettacolo.

Infatti anche l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi ai sensi della lettera hh) del citato articolo 2 per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, si riferisce esclusivamente, come confermato dal D.P.R. 69/2002, alle cessioni e prestazioni diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo. Restano esonerate, per espressa previsione normativa (articolo 33 della L. 23 dicembre 2000, n. 388), solo le attività di intrattenimento svolte a favore dei soci (cfr. circolare n. 34/E del 2003).

Di conseguenza, la risoluzione n. 189/E/2003 precisa che l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. qq) del D.P.R. 696/1996 riguarda solo le cessioni e le prestazioni poste in essere dagli enti locali diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo.

Pertanto gli enti locali, quando ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 640/1972 e dell'articolo 74-quater del D.P.R. 633/1972 nonché del D.P.R. 544/1999, in assenza di una specifica ed espressa esclusione normativa, sono soggetti alle generali modalità di certificazione dei corrispettivi proprie delle attività di intrattenimento e di spettacolo, con l'emissione dei titoli di accesso mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

INSTALLAZIONE DEI MISURATORI FISCALI: gli esercenti che svolgono le attività spettacolistiche prima indicate, per rilevare gli incassi e per rilasciare la certificazione dei corrispettivi, devono munirsi di apposito misuratore fiscale o di biglietteria automatizzata conforme al modello approvato.

Il termine a partire dal quale devono essere utilizzati tali mezzi, originariamente fissato al 30 giugno 2000 dall'articolo 11, del D.P.R. 544/1999 e già più volte differito, è stato ulteriormente prorogato al 1° luglio 2003. Successivamente il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2003, ha modificato quanto disposto dal D.M. 13 luglio 2000 e dai Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, relativi alla certificazione dei corrispettivi derivanti dall'attività di spettacolo e intrattenimento, stabilendo che, se per comprovati motivi tecnici attribuibili alle ditte costruttrici e/o fornitrici, i soggetti tenuti all'emissione dei titoli di accesso per l'attività di spettacolo e intrattenimento non hanno la disponibilità di apparecchi misuratori fiscali e/o di biglietterie automatizzate per mancata consegna e installazione, possono adeguarsi progressivamente alla nuova normativa. Tale facoltà può essere esercitata dal 1° luglio 2003 al 31 ottobre 2003 e, in tale periodo, gli operatori possono certificare i corrispettivi, alternativamente, con ricevute fiscali, scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi, biglietti con il contrassegno della Siae e la numerazione progressiva.